

**Indicazioni relative all'ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro**

Capitolo 2: Durata del lavoro e del riposo

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 17 Indennità per riposo e per periodi di riposo compensativi

**OLL 1**

**Art. 17**

Articolo 17

## **Indennità per riposo e per periodi di riposo compensativi**

(art. 22 LL)

Se, alla cessazione del rapporto di lavoro, il riposo e i periodi di riposo compensativi previsti dalla legge sono sostituiti con una prestazione in denaro, l'articolo 33 della presente ordinanza è applicabile al calcolo della stessa.

Secondo l'articolo 22 della legge sul lavoro, la sostituzione delle ore di riposo con il pagamento di una somma di denaro o con altre prestazioni è per principio vietata durante il rapporto di lavoro in quanto vanificherebbe lo scopo stesso del riposo (v. commento dell'art. 22 LL). I periodi di riposo di cui non si è fruito possono essere compensati me-

diate una prestazione in denaro soltanto alla cessazione del rapporto di lavoro. Il rinvio all'articolo 33 OLL 1 è essenziale poiché qui sono fissati i criteri di calcolo per la conversione del riposo e dei periodi di riposo compensativi rimanenti alla cessazione del rapporto di lavoro (v. commento dell'art. 33 OLL 1).